

## **Comune di Arezzo**

### **Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti**

*(deliberazione CC n. 146 del 15.12.2006 – in vigore dal 31.1.2007)*

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

**I.** Il presente regolamento disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

#### **Art. 2 - La dispersione delle ceneri**

1. I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge regionale 29\2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art.3 del presente regolamento .

2. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arezzo è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel comune di Arezzo e/o di coloro le cui ceneri vengano disperse nel Comune.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

4. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

#### **Art. 3 - Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;

b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata il "Giardino delle rimembranze".

c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

- f) nei fiumi;
- g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- h) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

#### **Art. 4 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, e l'indicazione del titolo alla dispersione.

b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto e' da cremare, se e' stato cremato, quando e dove .

c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volonta' del defunto alla dispersione delle ceneri , di cui deve essere consegnata copia conforme.

d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Il luogo della dispersione, ove non scelto dal defunto, e' scelto dall'avente titolo alla dispersione.

e) l'Autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale;

f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna per la dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

#### **Art. 5 – Conservazione delle ceneri**

1. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'rt. 3, comma 1, della lettera d) della legge n. 130/2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.

2. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In ogni caso di affidamento personale l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
4. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nei cimiteri del Comune di Arezzo, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.
5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.
6. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
7. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.

#### **Art. 6 - Senso comunitario della morte**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge R.T. 29/04, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto, su richiesta dei familiari.
2. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

#### **Art. 7 – Registri cimiteriali**

1. L'Ufficiale dello Stato Civile predispose apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri.

#### **Art. 8 – Informazione ai cittadini**

1. Il Comune di Arezzo promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Arezzo ([www.comune.arezzo.it](http://www.comune.arezzo.it)) e quello dell'Ente Gestore dei Servizi Cimiteriali ([www.fraternitadeilaici.it](http://www.fraternitadeilaici.it)).

#### **Art.9– Imposta di bollo**

1. Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

#### **Art. 10 – Modulistica**

1. La relativa modulistica per l'espletamento del procedimento previsto nel presente Regolamento sarà approvata con un provvedimento dirigenziale da parte del Direttore dei Servizi Demografici ed Elettorali.